

**DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2017
924/2017/R/EEL**

**AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 GENNAIO – 31 MARZO 2018, DELLE
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA IN
MAGGIOR TUTELA E MODIFICHE ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 369/2016/R/EEL**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella 1000^a riunione del 28 dicembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: legge 125/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante “Assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente Unico S.p.a. e direttive alla medesima società”;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 369/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel, (di seguito: deliberazione 633/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 20 aprile 2017, 280/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 657/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 657/2017/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 553/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 553/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2017, 867/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 867/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 909/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 909/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2017, 927/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 927/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, 73/07, approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*);
- la comunicazione di Acquirente Unico S.p.a. (di seguito: Acquirente Unico) del 7 giugno 2017, prot. Autorità 19896 del 7 giugno 2017;
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) del 30 novembre 2017, prot. Autorità 39191 (di seguito: comunicazione del 30 novembre 2017);
- la comunicazione dell’Acquirente Unico del 12 dicembre 2017, prot. Autorità 40426;
- la comunicazione dell’Acquirente Unico del 12 dicembre 2017, prot. Autorità 40427;
- la comunicazione della Cassa del 12 dicembre 2017, prot. Autorità 40593 del 13 dicembre 2017;
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna) del 19 dicembre 2017, prot. Autorità 41222 del 19 dicembre 2017;
- la nota della Direzione Mercati del 6 novembre 2017, prot. 36218, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: Nota agli esercenti la maggior tutela).

CONSIDERATO CHE:

- il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dalla legge 125/07;
- l’articolo 1, comma 2, della legge 125/07 dispone, in particolare, che la funzione di approvvigionamento dell’energia elettrica per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero, sia svolta dall’Acquirente Unico;
- le previsioni, di cui alla legge 125/07, risultano confermate nel decreto legislativo 93/11;

- ai sensi dell'articolo 10 del TIV, il servizio di maggior tutela prevede, tra l'altro, l'applicazione dei corrispettivi *PED* e *PPE*, aggiornati e pubblicati trimestralmente dall'Autorità;
- con la deliberazione 369/2016/R/eel l'Autorità ha approvato la riforma dei vigenti meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti domestici e delle piccole imprese nel settore dell'energia elettrica;
- la riforma organica dei meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti domestici e dei clienti non domestici del settore dell'energia definita dalla deliberazione 369/2016/R/eel prevede, in particolare, quali momenti inscindibili le seguenti due linee di intervento:
 - a) la revisione delle condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela (di seguito: servizio di maggior tutela riformato o, anche, servizio MTR), al fine di rendere tale servizio sempre più coerente col ruolo di servizio universale;
 - b) l'affiancamento al servizio MTR mediante l'istituzione e la disciplina di un nuovo strumento di tutela atto a promuovere attivamente il passaggio al mercato libero quale modalità normale di approvvigionamento (di seguito: Tutela SIMILE ad una fornitura di Mercato Italiano Libero dell'Energia elettrica o *Tutela SIMILE*);
- la medesima deliberazione 369/2016/R/eel ha tra l'altro previsto che, al fine di consentire al cliente finale una facile comparazione delle condizioni di erogazione, le condizioni economiche della *Tutela SIMILE* siano allineate il più possibile al servizio MTR; nel dettaglio al cliente finale in *Tutela SIMILE* sono applicate le medesime condizioni del servizio MTR, ad eccezione del corrispettivo PPE e prevedendo un livello del corrispettivo PCV di riferimento definito dall'Autorità ai fini della procedura di ammissione dei fornitori all'erogazione della *Tutela SIMILE*;
- anche al fine di tenere conto dell'esigenza di comparabilità della *Tutela SIMILE* rispetto al servizio MTR, la deliberazione 369/2016/R/eel ha pertanto prospettato che il livello del corrispettivo PPE definito per l'anno 2017 debba risultare pari al corrispettivo PCR, quantificato tenendo conto:
 - a) dei rischi relativi alle modalità di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso che rimangono in capo ai fornitori di *Tutela SIMILE* legati ai potenziali disallineamenti tra i ricavi conseguibili dall'applicazione dei 7 corrispettivi PED applicati ai clienti in *Tutela SIMILE* e gli effettivi costi di approvvigionamento;
 - b) dell'esigenza, stante quanto richiamato circa il livello del corrispettivo PPE, di tenere in debita considerazione la necessità di definire specifiche modalità finalizzate a non generare potenziali disequilibri sul conto, alimentato dal corrispettivo PPE, per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela;
- con la deliberazione 633/2016/R/eel, l'Autorità ha proceduto al completamento della riforma organica dei meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti domestici e dei clienti non domestici del settore dell'energia, modificando tra l'altro alcune condizioni contrattuali e le condizioni economiche di erogazione del servizio di maggior tutela riformato;

- nel dettaglio, con riferimento alle modalità di determinazione dei corrispettivi *PED* a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica, la deliberazione 633/2016/R/eel ha disposto il superamento, per tutte le tipologie contrattuali, di una logica di calcolo basata sulla stima del costo medio annuo sostenuto per servire i clienti in favore dell'adozione di una logica di costo medio trimestrale, ferme restando le modalità di calcolo del recupero su base semestrale;
- la deliberazione 633/2016/R/eel ha, inoltre:
 - i. previsto che i seguenti corrispettivi, fissati per l'anno 2017 e corretti per tener conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando i fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS, restino invariati anche per il periodo dall'1 gennaio al 30 giugno 2018:
 - il valore del corrispettivo a copertura del costo di funzionamento di Acquirente Unico, per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica, che concorre alla determinazione dell'elemento PE del corrispettivo PED, pari a 0,0194 c€/kWh;
 - il valore del corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento, che concorre alla determinazione dell'elemento PD del corrispettivo PED, pari a 0,0447 c€/kWh;
 - il valore del corrispettivo per l'aggregazione delle misure, che concorre alla determinazione dell'elemento PD del corrispettivo PED, pari a 0,0044 c€/kWh;
 - ii. stabilito che il corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita di energia elettrica, che concorre alla determinazione dell'elemento PE del corrispettivo PED, per il periodo tra l'1 gennaio e il 30 giugno 2018, sia aggiornato in ragione della variazione del tasso di interesse utilizzato ai fini della determinazione degli oneri finanziari;
 - iii. definito il livello del corrispettivo PCR prevedendo che il suddetto corrispettivo possa essere visto al rialzo per l'anno 2018; nel dettaglio, in ragione delle modalità della sua determinazione, è stato stabilito che la revisione al rialzo avvenga qualora insorgano esigenze di gettito relative al conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, per contro eventuali eccedenze siano invece destinate al conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione di cui all'articolo 61 del TIT;
- in ragione del quadro sopra delineato, gli elementi *PE* e *PD* del corrispettivo *PED* risultano fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi che si stima saranno sostenuti nel trimestre di riferimento, rispettivamente, per l'acquisto nei mercati a pronti dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela, i relativi oneri finanziari nonché i costi di funzionamento dell'Acquirente Unico e per il servizio di dispacciamento;
- ai fini delle determinazioni degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED*, il comma 20.2 del TIV, prevede che l'Acquirente Unico invii, all'Autorità, la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento cui le medesime determinazioni si riferiscono, nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento

comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;

- inoltre, relativamente ai costi di dispacciamento che concorrono alla determinazione dell'elemento PD:
 - a) la deliberazione 553/2017/R/eel ha definito nuove tempistiche per la determinazione e la pubblicazione, da parte di Terna, dei corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento di cui agli articoli 44, 44bis e 45 della deliberazione 111, stabilendo che, a decorrere dai corrispettivi relativi al I trimestre 2018, essi siano determinati su base trimestrale entro il giorno 15 del mese precedente il trimestre a cui si riferiscono;
 - b) la deliberazione 909/2017/R/eel ha aggiornato i corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento di cui agli articoli 45, 46, 48, 70 e 73 della deliberazione 111;
- in base agli elementi di costo comunicati dall'Acquirente Unico e da Terna, nonché alle pubblicazioni da parte di Terna dei corrispettivi di dispacciamento di cui agli articoli 44, 44bis e 45 della deliberazione 111 relativi al I trimestre 2018, è possibile ipotizzare un aumento del costo medio di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente Unico, per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2018, rispetto al costo stimato per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2017.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alla stima degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica:
 - i. si è registrata una leggera variazione in aumento dei tassi di interesse attesi,
 - ii. le attese circa il livello dei prezzi di acquisto dell'energia elettrica nei mercati a pronti sono, con riferimento all'anno 2018, in rialzo rispetto a quanto stimato per l'anno 2017;
- gli elementi sopra evidenziati comportano un potenziale aggravio delle condizioni di accesso al credito necessario a coprire le esigenze di cassa derivanti dalle scadenze di pagamento nei mercati a pronti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti da Acquirente Unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo successivo all'1 gennaio 2008 siano recuperati tramite il sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo *PPE*;
- il corrispettivo *PPE* è pari, ai sensi del comma 10.1 del TIV, alla somma dell'elemento *PPE*¹ e dell'elemento *PPE*² e, in particolare, l'elemento *PPE*¹ copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento

relativi a periodi per i quali la Cassa ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela, mentre l'elemento *PPE*² copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;

- con la comunicazione del 30 novembre 2017, la Cassa ha comunicato, ai sensi dell'articolo 27 del TIV, l'esito delle determinazioni degli importi di perequazione relativi all'anno 2016 e agli anni antecedenti;
- in particolare, in base alla comunicazione di cui sopra, relativamente all'anno 2016, le imprese distributrici e gli esercenti la maggior tutela devono ricevere dalla Cassa un importo complessivo di circa 72 milioni di euro;
- dalla medesima comunicazione del 30 novembre 2017 emergono anche importi relativi a rettifiche inerenti ad anni precedenti al 2016 per un importo complessivo di circa 47 milioni di euro che le imprese distributrici e gli esercenti la maggior tutela devono ricevere dalla Cassa;
- rispetto alle determinazioni degli importi di perequazione relativi all'anno 2016 ed antecedenti, gli esercenti la maggior tutela hanno recuperato, nel corso del 2017, un importo stimato pari a circa 105 milioni di euro, attraverso l'applicazione ai clienti finali del corrispettivo *PPE*;
- pertanto, sulla base delle informazioni a oggi disponibili, in relazione alle partite di competenza degli anni antecedenti al 2017, risulta un gettito residuo di importo pari a circa 14 milioni di euro, da recuperare presso i clienti finali nel corso dell'anno 2018;
- relativamente all'anno 2017, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente Unico, è stato valutato lo scostamento tra i costi sostenuti dall'Acquirente Unico per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione 111 per la quota parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, per il funzionamento del medesimo Acquirente Unico e per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio;
- tale scostamento stimato indica che, nell'anno 2017, i costi sostenuti dall'Acquirente Unico sono stati, a livello medio, superiori ai ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela con l'applicazione dei corrispettivi *PED* per un ammontare quantificabile in circa 172 milioni di euro, interamente dovuti a costi di acquisto dell'energia elettrica superiori ai ricavi, da recuperare presso i clienti finali nel corso dell'anno 2018;
- l'importo di cui al precedente punto è ascrivibile:

- i. al residuo derivante dai prime tre trimestri 2017, il cui ammontare più rilevante è legato al primo trimestre, nel quale si era registrato un ammontare da recuperare particolarmente elevato in conseguenza di eventi straordinari, associati al fermo per manutenzione di numerosi gruppi nucleari francesi oltre all'ondata eccezionale di freddo, verificatisi tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017;
 - ii. allo scostamento osservato tra il costo di acquisto stimato nel IV trimestre 2017 e i dati di consuntivo ad oggi disponibili, generato in conseguenza dei forti rialzi delle quotazioni dell'energia elettrica registrate in tale periodo e dovuti a diversi fattori, tra cui hanno inciso ancora il fermo di alcune centrali nucleari francesi, oltre che una minore disponibilità della generazione idroelettrica nazionale per la scarsa idraulicità del periodo e l'aumento dei prezzi all'ingrosso del gas a livello europeo;
- l'ammontare complessivo da recuperare dovrà essere rivisto quando saranno disponibili le informazioni di consuntivo circa i costi sostenuti dall'Acquirente Unico e l'energia elettrica fornita ai clienti finali nell'anno 2017 e potrà essere considerato definitivo solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di novembre 2018, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2017.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'impatto economico dell'aggiornamento degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PPE* ai sensi della presente deliberazione si traduce in un aumento della stima relativa alla spesa finale complessiva del cliente domestico tipo di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Mercati, come pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione del processo di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di maggior tutela.

RITENUTO OPPORTUNO:

- adeguare, sulla base delle stime del costo medio del trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2018, il valore degli elementi *PE* e *PD*;
- con particolare riferimento all'elemento *PE* del corrispettivo *PED*, a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio MTR, procedere all'adeguamento del valore anche tenendo conto della variazione della stima degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica e dei prezzi attesi nei mercati a pronti;
- adeguare, in ragione delle esigenze di gettito relative al conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, il corrispettivo *PPE*, prevedendo che:
 - a) l'elemento *PPE*^I sia dimensionato in linea con la necessità di gettito relativa agli anni antecedenti il 2017;

- b) l'elemento *PPE*² sia dimensionato in linea con la necessità di gettito relativa all'anno 2017;
- aggiornare altresì i valori del corrispettivo PCR applicato nell'ambito della *Tutela SIMILE*, in ragione del fatto che i livelli di questo corrispettivo debbano essere pari a quelli del corrispettivo PPE

DELIBERA

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

Articolo 2

Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela

- 2.1 I valori dell'elemento *PE* e dell'elemento *PD* per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2018 sono fissati nelle Tablelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, allegate al presente provvedimento.
- 2.2 I valori del corrispettivo *PED* per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2018 sono fissati nelle Tablelle 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, allegate al presente provvedimento.
- 2.3 A decorrere dall'1 gennaio 2018, il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita di energia elettrica che concorre alla determinazione dell'elemento *PE* è fissato pari 0,0198 c€/kWh. Tale valore risulta corretto per tener conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando i fattori percentuali di cui alla Tablelle 4 del TIS.

Articolo 3

Aggiornamento del corrispettivo PPE

- 3.1 I valori del corrispettivo *PPE* per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2018 sono fissati nelle Tablelle 4.1 e 4.2, allegate al presente provvedimento.

Articolo 4

Modifiche all'Allegato A alla deliberazione 369/2016/R/com

- 4.1 All'articolo 12, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) il corrispettivo PCR a copertura dei rischi connessi alle modalità di approvvigionamento dell’energia elettrica all’ingrosso, pari a 0,180 c€kWh per l’anno 2017 e a 0,402 c€kWh a decorrere dall’1 gennaio 2018;”.

Articolo 5
Disposizioni finali

5.1 Il presente provvedimento e l’Allegato A alla deliberazione 369/2016/R/eel, così come modificato, sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

28 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni